



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 15

IN DATA 28-01-2025

OGGETTO: L.R. N. 18/08 DEL 24. GIUGNO 2008 SS.MM.II. – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" (P.IVA 01978220695) CON SEDE LEGALE IN VIA ARCO DELLA POSTA, N.1 - LANCIANO (CH). AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA IN FAVORE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'AUTISMO "UGO FELICE", VIA COLLE SAN GIOVANNI S.N.C – TRIVENTO (CB), PER LA CURA DELLO SPETTRO AUTISTICO, PER MINORI ED ADULTI, IN REGIME DIURNO, AMBULATORIALE E RESIDENZIALE. PROVVEDIMENTI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

MICHELE COLITTI

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO AUTORIZZAZIONE E
ACCREDITAMENTO

MICHELE COLITTI

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale Subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 Marzo 2010 n. 10 del e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario *ad acta* che agisce quale "*organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali*" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "*ordinanze emergenziali statali in deroga*" ossia "*misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro*" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "*fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile*" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "*Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, de/l'effettivo stato di avanzamento de/l'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente*";

RICHIAMATO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.*";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA l'Intesa Stato-Regioni concernente il documento: “*Disciplinare sulla revisione della normativa dell’accreditamento in attuazione dell’art. 7, comma 1, del Patto per la Salute 2010/2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3.12.2009)*” sancita dalla Conferenza Permanente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l’istituzione di un sistema uniforme nazionale;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 32/CSR del 19 febbraio 2015) ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie;

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008 *ss.mm.ii.* recante: “*Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ed in particolare gli artt. 8 e ss.*”;

VISTO il DCA n. 36 del 01-12-2022 recante: “*Manuale dei requisiti delle autorizzazioni sanitarie. Approvazione*”;

VISTA la Legge 17 gennaio 2022, n. 238 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020*” e, in particolare l’art. 30 che stabilisce testualmente <<*all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l’esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all’incarico>>*;

RILEVATO che il succitato DPR 14 gennaio 1997 è atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

RICHIAMATI, in particolare, l’art. 7 “*Procedura per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*” e l’art. 8 “*Procedura per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie*” della L.R. n. 18/2008” *ss.mm.ii.*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 104 del 21.06.2024 avente ad oggetto: “*DCA n. 12 del 24-03-2022 - Legge 18 agosto 2015, n. 134 - Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie*”. *Legge Regionale 24 giugno 2008, n. 18 e ss.mm.ii. - artt. 8 e ss. requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio dell’attività sanitaria di strutture deputate all’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti affetti da autismo. Approvazione. Annullamento e sostituzione*”, con cui le strutture vengono autorizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti in età evolutiva (minori) ed adulti affetti da autismo;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 100 del 05.07.2023, con cui il Centro polifunzionale per l’autismo “UGO FELICE”, con sede nel Comune di Trivento (CB), in Via Colle San Giovanni S.N.C., è stato autorizzato all’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti adulti affetti da autismo, in regime:

- diurno per un massimo di 20 utenti;
- ambulatoriale;
- residenziale per un massimo di 30 utenti;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 32 del 07.03.2024 avente ad oggetto: “*Centro Polifunzionale per autismo Ugo Felice, via Colle San Giovanni s.n.c. – Trivento (CB). Accredimento Istituzionale*”, con cui la struttura è stata accreditata per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti adulti affetti da autismo, in regime ambulatoriale, regime residenziale per n. 30 posti letto e regime diurno per n. 20 posti letto;

DATO ATTO che la citata struttura è autorizzata e accreditata per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti adulti affetti da autismo, in regime ambulatoriale, residenziale e diurno, al fine di assicurare una continuità assistenziale, ha evidenziato la necessità di estendere i servizi anche all’età evolutiva (minori), in linea con le indicazioni del DCA n. 104/2024;

VISTA l’istanza inoltrata alla Regione Molise dal Legale Rappresentante della società Cooperativa Sociale “La Rondine” (P.IVA 01978220695) con sede legale nel comune di Lanciano (CH), in Via Arco della Posta, n.1, ed acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute con prot. n. 167022/2024 del 03-12-2024 e successiva integrazione prot. n. 171269 del 12-12-2024, con relativa documentazione allegata, con cui è stato richiesto il

rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria (cfr. art. 8 della L.R. n. 18/08), in favore del Centro Polifunzionale per l'Autismo "Ugo Felice", con sede nel comune di Trivento (CB), in Via Colle San Giovanni s.n.c., per la cura dello spettro autistico (ai sensi del DCA n. 104/2024), per minori ed adulti in regime:

- diurno per un massimo di 20 utenti;
- ambulatoriale;
- residenziale per un massimo di 30 utenti;

CONSIDERATO che l'estensione dei servizi all'età evolutiva non modifica l'accreditamento istituzionale già posseduto dalla struttura per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti adulti affetti da autismo, in regime ambulatoriale, residenziale e diurno, di cui al DCA n. 32/2024;

CONSTATATO che, nella citata istanza (prot. n. 160814/2024) veniva specificato che la Direzione Sanitaria del Centro Polifunzionale per l'autismo "Ugo Felice", con sede nel comune di Trivento (CB), in Via Colle San Giovanni s.n.c., è affidata al dottor Claudio Cignarale, nato a Roma, il 08.07.1955 (C.F.: CGNCLD55L08H501X), il quale ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università degli Studi di Chieti "G. D'Annunzio", il 19.07.1985, l'abilitazione alla professione presso la medesima Università, nella seconda sessione del 1985, specializzazione in Psichiatria, presso l'Università degli Studi dell'Aquila, il 05.07.1990 e risulta iscritto presso l'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Chieti, dal 12.12.1988, al numero 3067;

RICHIAMATO il comma 7, lett. c) dell'art. 12 della legge di stabilità 2020, nel quale è stabilito che *<<La verifica della congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi è effettuata mediante il supporto tecnico-amministrativo dell'A.S.Re.M. ai sensi dell'articolo 30, comma 4.>>*;

VISTA la richiesta trasmessa all'ASREM (prot. n. 172422/2024 del 16-12-2024), disposta ai sensi dall'art. 30, comma 4 della L.R. n. 18/08 cit, per la valutazione tecnica concernente la verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi in favore del Centro Polifunzionale per l'Autismo "Ugo Felice", struttura per la cura dello spettro autistico per minori e adulti, in regime residenziale, diurno e ambulatoriale, di cui al DCA n. 36 /2022 e DCA n. 104/2024;

PRESO ATTO del parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M., assunto al prot. n. 4920/2025 del 15-01-2025, relativo all'esito della verifica tecnica per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore della Soc. Coop. Sociale La Rondine - Struttura per la cura dello spettro autistico, per minori e adulti, in regime residenziale, diurno e ambulatoriale - Ugo Felice di Trivento;

VISTI gli esiti della succitata verifica tecnica ove testualmente si legge che: *<<... si esprime parere tecnico-favorevole, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del Centro Polifunzionale per la cura dello spettro autistico, per minori ed adulti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale "Ugo Felice", sito alla Via Colle San Giovanni del Comune di Trivento (CB).*

Si precisa che per quanto concerne la rispondenza della struttura agli altri aspetti contemplati nel "Manuale di Autorizzazione" e, non espressamente richiamati, si rimanda alla documentazione degli atti che forma parte integrante e sostanziale del presente giudizio.

Si ricorda che i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e gestionali rilevati in occasione del presente atto, così come documentati e depositati nella sede operativa stessa, dovranno risultare costantemente garantiti;

Le eventuali variazioni strutturali, tecnologiche, organizzative e gestionali dovranno essere tempestivamente comunicate nei tempi e nei modi dovuti;

Verranno integralmente rispettati i dispositivi, le modifiche, le integrazioni ed i documenti applicativi di cui alla L.R. 18/08 e s.m.i. >>;

DATO ATTO dell'istruttoria tecnica condotta dall'A.S.RE.M. in sede di verifica della sussistenza dei requisiti autorizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2008 , del DCA n. 36 /2022 e del DCA n. 104/2024;

CONSIDERATO, che dalla disamina effettuata dal competente Servizio Autorizzazione e Accreditamento della Direzione Generale per la Salute, sono state accertate in fase istruttoria, le condizioni di ammissibilità della richiesta nonché la regolarità degli atti e della documentazione relativi al presente procedimento;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto ix della Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023 *“Corretta applicazione delle procedure di autorizzazione e accreditamento degli erogatori, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, la normativa vigente e le indicazioni dei tavoli tecnici di monitoraggio”*;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad *Acta*, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

E' rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 18/2008, del DCA n. 36 /2022 e del DCA n. 104/2024, giusto parere tecnico - sanitario del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'A.S.Re.M, agli atti della Direzione Generale per la Salute, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in favore del Centro Polifunzionale per l'Autismo “Ugo Felice”, con sede nel comune di Trivento (CB), in Via Colle San Giovanni s.n.c., della Società Cooperativa Sociale “La Rondine”, per la cura dello spettro autistico, per minori ed adulti, in regime:

- Diurno per un massimo di 20 utenti;
- Ambulatoriale;
- Residenziale per un massimo di 30 utenti.

Articolo 2

L'estensione dei servizi all'età evolutiva (minori) non modifica l'accreditamento istituzionale già posseduto dalla struttura per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di soggetti adulti affetti da autismo, in regime ambulatoriale, residenziale e diurno, di cui al DCA n. 32/2024.

Articolo 3

La direzione sanitaria/responsabilità del Centro Polifunzionale per l'Autismo “Ugo Felice”, è affidata al dottore Claudio Cignarale.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'ASReM, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO

IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82